

Comune di Crova (Vercelli)

AVVISO DI MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N..6 DEL 27/04/2023
“MODIFICA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE”

.....omissis.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

.....omissis.....

DELIBERA

- Di modificare il regolamento edilizio attualmente vigente rettificando l'art. 45, comma 3, punti 1 e 2, con il seguente testo:

Testo rettificato

1. La Commissione è facoltativa e, quando nominata, è l'organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico.
2. La Commissione, se nominata, è composta da cinque persone nominate dal Responsabile del Servizio Tecnico; nella prima riunione è eletto tra loro il Presidente

- Di eliminare l'art. 138, trasferendone l'esatto contenuto all'art. 75, aggiungendo allo stesso un nuovo comma.

Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

1. Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.
2. Le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico sono esclusi dai computi di cui al comma 1 secondo i limiti fissati dalla normativa regionale.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, con gli stessi scopi e limiti qualitativi, anche agli edifici esistenti in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati e asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti

o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione . (vedi normativa PRG vigente).

4. I commi 1, 2, e 3 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.

5. Per gli edifici esistenti, la posa di pannelli isolanti, rivestimenti e simili (sistema del “cappotto esterno”), comprese le contropareti e le intercapedini d’aria non superiori a cm 3,00, non viene considerata aumento di Sul e può avvenire in deroga alle distanze stabilite dal PRGC (vedi articolo 138 del presente regolamento), nella misura strettamente necessaria alla loro funzionalità.

75.1 Deroghe

1. I valori minimi di distanza di cui ai precedenti articoli, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere ridotti per la costruzione di:

a. manufatti tecnologici di pubblica utilità, quali cabine e centraline delle reti di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, telefono, ecc.;

b. manufatti di pubblica utilità complementari al sistema della mobilità e dei percorsi, quali sovrappassi, sottopassi, rampe, scale, ecc.;

c. allestimenti e strutture con funzione segnaletica e informativa, per la sicurezza pubblica e per la gestione dei pubblici servizi;

d. adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche o per il raggiungimento di prestazioni richieste dal presente regolamento;

e. costruzioni temporanee.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente, ove del caso, sono concesse dal Responsabile del Servizio, all'atto del rilascio del titolo abilitativo, in base ad una specifica motivazione riportata nell'atto stesso, restando impregiudicati i diritti dei terzi. Nel caso si tratti di attività caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, è richiesto il rispetto di eventuali prescrizioni espresse dall'A.S.L.

NOTE-

Si rimanda a quanto riportato all'articolo 14 del d.p.r. 380/2001, all'articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) e alla l.r. 20/2009.

- In particolare si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del d.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.